

**SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO
ASSICURATIVO DELL'ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI
BOLOGNA (CIG: 8840283051)**

Con la presente scrittura privata da valersi per entrambe le parti ad ogni migliore effetto di ragione e di legge

tra

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, con sede in via Bologna, via Zamboni, 33 (C.F. 80007010376), in persona del dott. Francesco Cavazzana, nato a Milano il 10.12.1976, Dirigente dell'Alma Mater Studiorum Università di Bologna, il quale interviene non in proprio bensì in rappresentanza della medesima, ai sensi dell'art. 32 dello Statuto di Ateneo e s.m.i. ed autorizzato alla stipula del presente con provvedimenti del Direttore Generale, rep. n. 274/20221, prot. n. 9802 del 19.1.2021 e rep. n. 490, prot.15738 del 26.01.2021, rispettivamente di attribuzione delle competenze all'Area Appalti e Approvvigionamenti e di conferimento dell'incarico dirigenziale e domiciliato per la carica presso l'Alma Mater Studiorum Università di Bologna, Via Zamboni n. 33, di seguito denominata Università

e

..... con sede in, Via (C.F. n. - P.I. n.), nella persona del legale rappresentante, Dott., nato a ile residente a Via n., di seguito denominato Appaltatore

oppure, **se procuratore:**

- Sig. _____ nato a _____ il _____ non in proprio ma nella sua qualità di procuratore – come da procura Dott., a ministero del notaio _____ in estremi registrata all'Agenzia delle Entrate a il che si allega al presente atto sub n. ____) dell'Impresa _____ (C.F. e P.I.

_____) con sede legale in _____ via _____ n.
_____;

PREMESSO CHE

- con determina del Dirigente dell'Area del Patrimonio, rep. n. 4777/2021, prot. n. 176313 del 20.7.2021, è stato approvato il progetto per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna;
- con determina del Direttore Generale rep. n. 1058/2021, prot. n. 177453 del 21.7.2021 stata disposta l'indizione ed espletamento di una procedura aperta per l'appalto del suddetto servizio;
- con determinazione del Dirigente dell'Area Appalti e Approvvigionamenti, rep. n. _____, prot. n. _____ del _____ sono stati approvati gli atti di gara e la pubblicazione del bando e dell'avviso di gara con le modalità di cui agli artt. 72, 73 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del D.M. Infrastrutture e Trasporti del 2.12.2016;
- il bando è stato pubblicato in GUUE il _____, in GURI _____ il ... e, in pari data, sul portale di Ateneo, quindi presso l'Osservatorio e sul sito del MIT;
- a seguito delle operazioni di gara la Commissione di aggiudicazione ha formulato la proposta di aggiudicazione in favore di _____ che ha ottenuto il punteggio totale di _____ punti su 100;
- con provvedimento rep. n. _____ il servizio è stata quindi aggiudicato a _____, che ha pertanto manifestato la volontà di impegnarsi a svolgere il servizio del presente Contratto, alle condizioni, modalità e termini stabiliti di seguito, nella documentazione di gara e nell'Offerta tecnica ed alle condizioni economiche esposte nella documentazione di gara;
- a seguito della verifica del possesso in capo alla suddetta impresa, dei requisiti di legge per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, in data _____ l'aggiudicazione è divenuta efficace;

- **[eventuale]** in data..... con nota n. è stata avviata la fornitura in pendenza della stipula del Contratto;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. Il rapporto contrattuale è disciplinato dalle norme del D.Lgs. 50/2016 e, per quanto compatibile, dalle norme del Codice Civile e dalle clausole del presente Contratto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra le parti relativamente alle attività e prestazioni contrattuali nonché dal codice delle assicurazioni, D.Lgs. n. 209/2005 e dal Provvedimento IVASS 14 marzo 2017, n. 58;

2. Le clausole del presente Contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in tal caso, l'Appaltatore rinuncia ora per allora a promuovere eventuali azioni rivolte all'incremento del corrispettivo pattuito ovvero ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o risolvere il rapporto contrattuale.

ARTICOLO 2 - VALORE DEGLI ALLEGATI

1. Formano parte integrante del presente Contratto e sono materialmente allegati allo stesso:
 - Il Capitolato tecnico;
 - L'Offerta tecnica;
2. Formano parte integrante del presente Contratto e non sono materialmente allegati allo stesso:
 - **[eventuale]** La procura speciale;
 - la garanzia definitiva n..... , emessa ilda
 - la polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile n.....

emessa da

3. In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, gli atti e i documenti di gara prevarranno sugli atti e sui documenti prodotti dall'Appaltatore nella medesima sede, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate da quest'ultimo ed espressamente accettate dall'Università.

ARTICOLO 3 - OGGETTO

Il presente Contratto ha ad oggetto l'esecuzione di un servizio di consulenza, assistenza e mediazione assicurativa, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 209/05, consistente nel presentare e proporre prodotti assicurativi, nel prestare assistenza e consulenza finalizzate alla conclusione dei contratti e nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione dei contratti stipulati dall'Università, svolto nell'interesse di quest'ultima, secondo le specifiche indicate nel Capitolato tecnico, nel presente contratto e nell'Offerta tecnica presentata dall'Appaltatore.

ARTICOLO 4 – DECORRENZA, DEL CONTRATTO

1. La fase principale del contratto ha durata triennale con decorrenza dalla data della stipula o dalla data di avvio del servizio di cui al successivo comma 2.
2. L'Università si riserva la facoltà di ordinare l'avvio dell'esecuzione del Contratto nelle more della stipula dello stesso ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 /o della verifica sul possesso dei requisiti di partecipazione nonché dei requisiti di qualificazione richiesti, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 8, comma 1, lett. a), DL 76/2000, convertito in L.120/2020, mediante comunicazione del Responsabile Unico del Procedimento. In caso di mancata successiva stipulazione del contratto l'Appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento delle spese sostenute.
3. Dalla decorrenza della prestazione, il Broker aggiudicatario dovrà assicurare la completa gestione amministrativa del pacchetto assicurativo dell'Università di

Bologna.

ARTICOLO 5- OPZIONI E VARIAZIONI DEL CONTRATTO

1. L'Università potrà avvalersi dell'opzione di rinnovo del contratto, fino ad un massimo di 36 (trentasei) mesi, anche disgiuntamente per ciascun anno. da esercitarsi anche in maniera disgiunta per ciascun anno, secondo le modalità e i termini indicati nel contratto e nel Capitolato tecnico, entro il limite di € 164.040,90 (IVA esclusa);
La richiesta dell'Università perverrà al Broker almeno tre mesi prima della scadenza del terzo anno o dei rinnovi successivi ed il broker si impegna a riscontrare la richiesta entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.
2. L'Università si riserva la facoltà di prorogare il contratto, ai sensi dell'art. 106, comma 11, D.Lgs. 50/2016, per un periodo massimo di 6 (sei) mesi ed entro il limite di € 27.340, 15 (IVA esclusa);

ARTICOLO 5 - IMPORTO

Il servizio di brokeraggio assicurativo non comporta alcun onere diretto a carico dell'Università, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quant'altro in quanto l'attività del broker sarà remunerata, secondo gli usi negoziali del mercato assicurativo nazionale ed internazionale, mediante le commissioni provvigionali che sono a carico delle Compagnie di assicurazione con le quali sono stipulati i contratti assicurativi dell'Università di Bologna, e calcolata sui relativi premi imponibili.

La remunerazione del broker risulta, pertanto, inglobata nel premio che spetta alla società assicuratrice ai sensi delle condizioni di polizza che contemplano la c.d. "clausola broker".

Il Broker oltre alle suddette commissioni provvigionali non potrà avanzare ulteriori richieste di remunerazione e/o rimborsi, comunque denominati, per l'esecuzione del Servizio

Nell'attuale contesto delle polizze di Ateneo, l'opera del broker è remunerata, in

conformità alla prassi di mercato, dall'Assicuratore aggiudicatario nella misura del:

- 3% del premio imponibile sui rami diversi da quelli Responsabilità civile auto RCA e Auto rischi diversi ARD;
- 0,01% sui premi imponibili delle polizze su rami Responsabilità civile auto -RCA e Auto rischi diversi - ARD.

L'Università procederà alla liquidazione dei premi assicurativi direttamente al broker, il quale provvederà a versare il premio a ciascuna delle Compagnie di assicurazione, regolando la propria commissione provvigionale, secondo i sopra detti termini stabiliti nella clausola broker dei contratti in corso, salve eventuali modifiche che dovessero intervenire.

Il broker, oltre alle commissioni provvigionali non potrà avanzare ulteriori richieste di remunerazione e/o rimborsi, comunque denominati per l'esecuzione del servizio. L'Università non risponde in alcun modo di eventuali inadempimenti delle compagnie di assicurazione.

Nessun compenso può essere chiesto nel caso in cui l'Università non ritenga di procedere alla stipula dei contratti di assicurazione o le gare (e i contratti relativi) non abbiano esito positivo.

ARTICOLO 6 - VARIANTI AL CONTRATTO

1. L'Università può introdurre quelle varianti al Contratto che a suo insindacabile giudizio ritiene opportune, con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.
2. L'aggiudicatario è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni in aumento o in diminuzione richieste dall'Università, fino alla concorrenza di un quinto del prezzo complessivo del Contratto, alle stesse condizioni previste da quest'ultimo.

ARTICOLO 7 – FACOLTA' DELL'UNIVERSITÀ

L'Università si riserva la facoltà di accettare in tutto o in parte ovvero di non

accettate, a suo insindacabile giudizio, le proposte di consulenza del broker.

ARTICOLO 8 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

1. Il broker deve attenersi a tutte le norme del presente Contratto e a tutte le condizioni di esecuzione definite nel Capitolato tecnico e nell'Offerta tecnica presentata, se migliorativa.
2. L'Appaltatore deve ottemperare e farsi carico del rispetto di tutte le disposizioni in materia di sicurezza del lavoro, di igiene del lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro (D.P.R. 547/55, D.P.R. 303/56, D.Lgs. 81/2008), nonché le disposizioni previdenziali e in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro incluse quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del Contratto. L'Appaltatore si impegna altresì a verificare che il personale rispetti integralmente tali disposizioni.
3. L'Appaltatore si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto di categoria e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. L'obbligo permarrà anche dopo la scadenza dei sindacati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, restano ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con la provvigione di cui sopra.
5. Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con la provvigione di cui di cui sopra, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei

servizi oggetto del Contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

6. l'Appaltatore s'impegna a rispettare gli obblighi di comportamento pubblicati sul sito <http://www.unibo.it/it/ateneo/bandi-di-gara/obblighi-di-comportamento>.
7. L'Appaltatore s'impegna ad utilizzare, per l'esecuzione del Contratto, personale abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti e munito di preparazione professionale. A tal fine l'Appaltatore si impegna ad impartire un'adeguata formazione/informazione al proprio personale sui rischi specifici, propri dell'attività da svolgere, e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale.
8. L'Appaltatore si impegna ad organizzare il servizio e a formare il gruppo di lavoro con le modalità e secondo le prescrizioni di cui artt. 6,7,8 del Capitolato tecnico e secondo l'offerta tecnica presentata.

ARTICOLO 9 – VERIFICA DI CONFORMITA'

1. Al presente contratto si applicano i controlli previsti all'art. 101 del D.Lgs. 50/2016.
2. Le operazioni di verifica di conformità del servizio alle prescrizioni contrattuali verrà effettuata nelle modalità previste all'art. 102. D.Lgs. 50/2016.

ARTICOLO 11 – RESPONSABILITA' DEL BROKER E POLIZZA ASSICURATIVA

1. Ogni responsabilità inerente all'esecuzione della fornitura è interamente a carico del broker.
2. Il broker deve svolgere l'incarico alle condizioni di cui al presente contratto, al capitolato e all'offerta tecnica presentata in sede di gara, nell'interesse esclusivo dell'Università e nel rispetto di tutte le indicazioni e le richieste da questa fornite,

garantendo soluzioni che risultino concretamente percorribili in ogni loro fase ed esauritive circa la copertura dei rischi insiti nell'attività dell'Università.

3. Il broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare e a far stipulare, modificare o integrare; è altresì responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente, e non dimostri di aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione, di condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi e/o uffici universitari competenti.
4. Il broker risponde, nei limiti di legge, dei danni causati anche se rilevati dopo la scadenza del servizio.
5. In questa responsabilità è compresa quella per ogni danno diretto o indiretto che possa derivare da dolo, negligenza o errore professionale dell'aggiudicatario e/o dei singoli professionisti ad esso afferenti.

La responsabilità suindicata è coperta mediante polizza di Responsabilità civile professionale, ai sensi dell'art. 110, commi 3 e 3 bis, e art. 112, comma 3, D.Lgs 209/2005 e dall'art. 11 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, e successive modifiche. La suddetta polizza deve avere i massimali di importo almeno pari a:

- € 1.300.380 per ciascun sinistro;
- € 1.924.560 all'anno globalmente per tutti i sinistri.

7. L'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per l'Università e pertanto, qualora l'affidatario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui trattasi, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del successivo art. 15.
8. L'Università non assume alcuna responsabilità nel caso in cui il broker fornisca dispositivi e/o soluzioni tecniche, di cui altri detengano la privativa.

9. Il broker assume l'obbligo di tenere indenne l'Università da tutte le rivendicazioni, le responsabilità, perdite e danni pretesi da chiunque, nonché da tutti i costi, le spese o responsabilità ad essi relativi (compresi gli onorari degli avvocati) a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione di diritti d'autore o di qualsiasi marchio italiano o estero, derivante o che si pretendesse derivare dalla prestazione.
10. Ciascuna parte si obbliga a dare immediato avviso all'altra di qualsiasi azione di rivendicazione o questione di terzi di cui al precedente comma, della quale sia venuta a conoscenza.
11. Le Parti convengono che i massimali sopra riportati, così come le eventuali esclusioni, scoperti, franchigie e/o qualsiasi altra limitazione di operatività della stessa polizza, non rappresentano il limite del danno da risarcirsi da parte del broker, che ne risponderà comunque nel suo valore complessivo, non essendo esonerato dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti

ARTICOLO 12 – GARANZIA DEFINITIVA

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali, l'Appaltatore ha costituito, prima della stipula del Contratto, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, una garanzia definitiva di Euro, mediante polizza n. ... emessa il da
2. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice civile, l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Università, quale Foro competente, quello dell'Autorità Giudiziaria dove ha sede l'Università.
3. La garanzia definitiva è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni dell'Appaltatore. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'Appaltatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che

l'Università ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.

4. Qualora l'ammontare della garanzia definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta.
5. La garanzia definitiva verrà svincolata secondo quanto definito dall'articolo 103, comma 5, del D.Lgs. 50/2016. L'ammontare residuo sarà svincolato al momento del rilascio del certificato di regolare esecuzione.

ARTICOLO 13 – PENALI

1. Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna di pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori spese e danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvano in una non corretta fornitura, l'Università si riserva di applicare penali nei casi e con le modalità di seguito descritte:
 - per ogni giorno solare di ritardo, per cause riconducibili all'Appaltatore, rispetto alla data di avvio del servizio comunicata dall'Università, quest'ultima potrà applicare una penale pari all' 1 per mille dell'importo netto contrattuale fino ad un massimo di 15 giorni solari, decorsi i quali l'Università potrà applicare una penale pari al 2 per mille dell'ammontare netto contrattuale fino ad un massimo di ulteriori 15 giorni solari, decorsi i quali l'Università avrà la facoltà di valutare la risoluzione per inadempimento contrattuale, ai sensi dell'art. 1456 c.c.;
 - per ogni giorno solare di ritardo rispetto alle tempistiche previste dal Capitolato e riassunte all'art. 10 dello stesso per cause riconducibili all'Appaltatore l'Università potrà applicare una penale pari allo 0,3 per mille dell'importo netto contrattuale fino ad un massimo di 15 giorni solari, decorsi i quali l'Università

potrà applicare una penale pari al 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale fino ad un massimo di ulteriori 15 giorni solari decorsi i quali l'Università avrà la facoltà di valutare la risoluzione per inadempimento contrattuale, ai sensi dell'art. 1456 c.c.;

- In caso di accertata violazione degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito <http://www.unibo.it/it/ateneo/bandi-di-gara/gare-di-appalto-e-vendita>, l'Università applica, per ogni violazione, una penale d'importo compreso tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale calcolato proporzionalmente alla gravità della violazione;
 - per ogni altra eventuale violazione alle disposizioni del Capitolato e del Contratto l'Università potrà applicare una penale pari a € 250,00.
2. L'importo delle penali applicate sarà trattenuto sul pagamento della fattura o sull'importo cauzionale, indipendentemente da qualsiasi contestazione.
 3. L'università potrà applicare le penali connesse al ritardo nell'esecuzione delle prestazioni sopra indicate nella misura massima del 10% del valore del Contratto.

ARTICOLO 14 – RECESSO

1. Fermo il disposto di cui all'art. 109 del D.Lgs 50/2016, l'Università può recedere dal Contratto anche nei seguenti casi non imputabili all'Appaltatore:
 - per motivi di pubblico interesse;
 - in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal Codice Civile ed in particolare dell'art. 1464 c.c.
2. L'Appaltatore è tenuto all'accettazione in qualsiasi momento del recesso unilaterale dal Contratto, salvo l'obbligo del preavviso di almeno 30 giorni naturali e consecutivi, qualora l'Università intenda provvedere diversamente in merito all'esecuzione, totale o parziale, della fornitura o alla sua sospensione o interruzione.

3. L'Università è in ogni caso esonerata dalla corresponsione di qualsiasi indennizzo o risarcimento.
4. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l'Università.

ARTICOLO 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Fermo disposto quanto previsto dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016, l'Università ha diritto di risolvere il Contratto in caso di:
 - ritardo nello svolgimento delle prestazioni previste dal presente Contratto e dai suoi allegati;
 - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale impiegato nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro;
 - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio;
 - frode nella esecuzione del servizio;
2. L'Università può altresì risolvere di diritto ex art. 1456 c.c., mediante semplice lettera raccomandata, senza bisogno di diffida ad adempiere e di intervento dei competenti organi giudiziari, oltre che nelle ipotesi previste nel precedente art. 13 "Penali", nei seguenti casi:
 - in caso di mancato rispetto dei termini di consegna / attività fissati in Contratto e in Capitolato tecnico, revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali necessarie per l'esecuzione del servizio ivi compresa la cessazione iscrizione al registro unico degli intermediari, ex art.109 DLg. 209/05, o qualora l'aggiudicatario, pur essendovi

iscritto, operi in violazione delle disposizioni del Dlgs 209/2005 e s.m.i., fatto salvo il risarcimento dei danni;

- qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare la costituzione della polizza assicurativa come descritta all'art. 11;
- in caso di perdita dei requisiti di cui all'art. 80, D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- in caso di fallimento dell'appaltatore, di liquidazione coatta e concordato preventivo, salvo il caso di concordato preventivo con continuità aziendale, ai sensi dell'articolo 110 del D.Lgs. 50/2016;
- cessione del Contratto;
- violazioni alla disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010;
- azioni giudiziarie per violazioni di diritti di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l'Università, ai sensi del successivo art. 16 "diritti d'autore" del presente Contratto;
- nei casi di cui all'art. "Subappalto e cessione del Contratto" del presente Contratto;
- nei casi di cui all'art. "Trasparenza" del presente Contratto;
- violazione molto grave degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito <http://www.unibo.it/it/ateneo/bandi-di-gara/gare-di-appalto-e-vendita>;
- nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico, così come previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 8, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, come convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135.

3. Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale, l'Università, oltre all'applicazione delle penalità previste, procederà all'incameramento della cauzione prestata, all'eventuale esecuzione in danno, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali

ulteriori danni.

ARTICOLO 16 - DIRITTI D'AUTORE

1. L'Appaltatore assume ogni responsabilità conseguente all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell'Università un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui beni o servizi acquisiti, l'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Università, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico dell'Università medesima. L'Università si impegna ad informare prontamente l'Appaltatore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma.
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'Università quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, per quanto di rispettiva competenza, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le prestazioni eseguite.

ARTICOLO 17 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

1. L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 50% dell'importo del Contratto, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

2. L'Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare all'Università o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

3. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Appaltatore, il quale rimane l'unico e solo responsabile nei confronti dell'Università, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del Contratto anche per la parte subappaltata.
4. L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Università contraente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti o colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
5. È assolutamente vietato, sotto pena di nullità ai sensi dell'art 105, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e immediata risoluzione del Contratto per colpa dell'Appaltatore e del risarcimento di ogni danno e spese dell'Università, la cessione totale o parziale del Contratto, salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera d), n. 2), D.Lgs. 50/2016.
6. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

[ovvero nel caso sia vietato il subappalto, qualora l'Appaltatore non l'abbia richiesto in offerta, sostituire tutto quanto sopra con quanto di seguito riportato]

1. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto all'Appaltatore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.
2. L'aggiudicatario è tenuto ad eseguire in proprio la fornitura oggetto dell'appalto.

ARTICOLO 18 - VICENDE SOGGETTIVE DELL'APPALTATORE E CESSIONE DEI CREDITI

1. Nei casi previsti dall'art. 106, comma 1, lettera d), n. 2) e, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 si applicano le disposizioni in esso contenute.

ARTICOLO 19 – TRACCIABILITÀ

1. L'Appaltatore assume, a pena di nullità assoluta del presente Contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i..
2. L'Aggiudicatario deve comunicare all'Università, prima della stipulazione del Contratto, gli estremi (IBAN) del conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 Legge 136/2010, per le transazioni del presente contratto comprensive delle provvigioni riconosciute al broker dalle compagnie assicurative, nonché le persone autorizzate ad operarvi.
3. La cessazione e la decadenza dall'incarico dell'Istituto designato, per qualsiasi causa avvenga e anche qualora ne venga fatta pubblicazione ai sensi di legge, deve essere tempestivamente notificata all'Università, la quale non assume responsabilità per i pagamenti eseguiti ad istituto non più autorizzato a riscuotere.
4. Il Contratto si risolverà di diritto ex. art. 1456 c.c. in tutti i casi in cui, le transazioni, relative alla commessa in oggetto, sono state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
5. L'Appaltatore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i.

ARTICOLO 20 – TRASPARENZA

1. L'Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:
 - dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;
 - dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate,

somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;

- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l'Appaltatore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti, il Contratto si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., per fatto e colpa dell'Appaltatore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

ARTICOLO 21 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile unico del procedimento è il Dott. Stefano Corazza.

ARTICOLO 22 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Il Direttore dell'esecuzione è la dott.ssa Maria Liusa Manganiello.

ARTICOLO 23 – REFERENTE DEL SERVIZIO

1. Con la stipula del presente Contratto, l'Appaltatore individua nel/la Dott./Dott.ssa/Sig./Sig.ra, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del Capitolato tecnico, il Referente del servizio, responsabile dell'appalto, con capacità di rappresentare ad ogni effetto l'Appaltatore, il quale è referente nei confronti dell'Università.
2. I dati di contatto del Responsabile dell'appalto sono:
 - Numero telefonico
 - Indirizzo e-mail

ARTICOLO 24 – SPESE CONTRATTUALI

1. Tutte le spese inerenti all'aggiudicazione e alla stipulazione del presente Contratto, nonché eventuali altri costi per copie o adempimenti connessi, sono interamente a carico dell'appaltatore.
2. Il presente contratto è soggetto a imposta di bollo a carico dell'appaltatore e al versamento all'erario provvede l'Università di Bologna in modalità virtuale ai sensi dell'art.15 del D.P.R. 642/1972 e dell'autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 140328 del 13 dicembre 2018

ARTICOLO 25 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Con la sottoscrizione del presente Contratto, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione del presente contratto, si danno reciprocamente atto di aver preso visione e di aver compreso tutte le informazioni previste dall'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali), riferiti agli operatori economici e fornitori di lavoro, beni e servizi.

L'informativa inerente al trattamento dei dati del fornitore da parte dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna è pubblicata alla pagina <https://www.unibo.it/privacy>.

L'informativa dell'Appaltatore per i Clienti è reperibile alla pagina web _____/in allegato.

In relazione alle attività di trattamento necessarie a dare esecuzione al presente contratto, le parti si danno reciprocamente atto di configurarsi, ciascuna nell'ambito delle attività ad essa assegnate, quali autonomi titolari del trattamento dei dati personali.

In conformità a quanto stabilito dal Regolamento (UE) 2016/679, le Parti si impegnano a trattare tutti i dati personali che saranno trattati in esecuzione *del*

presente contratto per le sole finalità indicate nel Contratto medesimo, nonché per adempiere a eventuali obblighi previsti dalla normativa vigente, a eventuali prescrizioni del Garante per la Protezione dei dati personali e a fini di archiviazione storica.

Le parti si impegnano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, fin d'ora:

- a garantire la massima collaborazione alla controparte qualora risulti necessario od opportuno adottare misure atte a cancellare o rettificare tempestivamente i dati personali;
- conservare i dati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità di cui sopra e/o nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente;
- garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali.
- a raccogliere e trattare i dati nel rispetto della normativa in materia [Regolamento (UE) 2016/679 e D.lgs. 196/2993 ss.mm.ii.] e di aver informato e raccolto, laddove previsto dalla normativa vigente, specifico consenso degli interessati circa la comunicazione dei loro dati personali alla controparte.

ARTICOLO 26 – FORO COMPETENTE

Tutte le controversie o vertenze inerenti all'esecuzione ed all'interpretazione del Contratto saranno decise in via esclusiva dal Foro di Bologna.

Il presente Contratto è redatto in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e sottoscritto dalle Parti con firma digitale valida alla data odierna e a norma di legge.

A norma degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, con la sottoscrizione dell'atto mediante firma digitale l'Appaltatore dichiara espressamente di approvare le clausole di cui agli artt. 7 (Varianti al Contratto), 9 (Obblighi dell'Appaltatore), 12

(Garanzia definitiva), 13 (Penali), 14 (Recesso), 15 (Risoluzione del Contratto), 17
(Subappalto e cessione del Contratto), 19 (Tracciabilità), 24 (Spese contrattuali), 26
(Foro competente)

Per Appaltatore

Firma digitale Sig. _____

Per Alma Mater Studiorum – Università di Bologna

Firma digitale Dott. Francesco Cavazzana